



il manifesto di riva del garda

Atti della tavola rotonda su
“La ricerca degli Ungulati feriti
con l’ausilio del cane”

24 marzo 2013



Accademia Ambiente
Foreste e Fauna del Trentino



ExpoRiva **Caccia Pesca Ambiente**

IL MANIFESTO DI RIVA DEL GARDA

Atti della tavola rotonda su

"La ricerca degli Ungulati feriti con l'ausilio del cane" 24 marzo 2013

Collana **"Quaderni dell'Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino"**

Progetto e coordinamento

Ettore Zanon, Günther Mittenzwei, Giuseppe Maran,
Gruppo conduttori cani da recupero della Provincia Autonoma di Trento

Foto di copertina
Disegni

Ulf Muuß
Fred Rauscher

In collaborazione con

Riva del Garda Fierecongressi SpA
Parco Lido
I-38066 Riva del Garda (TN)
www.rivadelgardafierecongressi.it - www.exporivacacciapescambiente.it

Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino
Fondazione Edmund Mach
Via E. Mach, 1
I-38010 S. Michele all'Adige (TN) Italy
www.fmach.it/aaff

Grafica e stampa

Litografia **EFFE.ERRE** via E. Sestan 29 - 38121 Trento - luglio 2013

Confrontarsi su un servizio per la collettività

Il recupero di animali selvatici feriti a seguito dell'attività venatoria o per altre cause quali gli incidenti stradali, purtroppo sempre più frequenti, è un'attività di servizio collaterale alla caccia che ha una grande importanza.

Un'attività di volontariato altamente qualificato, per la tutela e la gestione delle popolazioni di Ungulati e con finalità igienico sanitarie, che va a beneficio non solo dei cacciatori ma di tutta la comunità.

Il recupero ha in sé un impressionante contenuto tecnico e richiede una preparazione, sia al cane che al suo conduttore, di altissimo livello, paragonabile a quella dei cani da soccorso o di polizia.

Ma richiede anche, a chi lo opera, una particolare e più elevata sensibilità e cultura della gestione faunistico venatoria.

Il conduttore deve avere conoscenze, competenze e sensibilità più evolute della media: se le saprà trasmettere ai cacciatori con cui collabora svolgerà anche un ruolo di divulgazione e formazione che ha valore pari a quello tecnico e pratico.

Questi due elementi, la tecnica e l'etica, sono fondanti nella visione della caccia come prelievo sostenibile. Caccia sostenibile che rappresenta sia il cuore dell'attività didattica dell'Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino rivolta al mondo venatorio, sia il modello seguito e sostenuto da Riva del Garda Fierecongressi nel suo evento annuale "Expo Riva Caccia Pesca Ambiente".

Per la Fondazione Edmund Mach e per Riva del Garda Fierecongressi è quindi un inedito piacere presentare insieme questa pubblicazione: gli atti della prima tavola rotonda sul tema "La ricerca degli Ungulati feriti con l'ausilio del cane" tenutasi a Riva del Garda il 24 marzo 2013 proprio in occasione dell'ottava edizione della fiera sopra citata.

All'incontro hanno partecipato molti nomi noti e prestigiosi del settore – fra cui citiamo il Dr. Silvano Toso dirigente di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e il Dr. Franco Perco (zoologo oggi direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini) – aprendo, con gli altri eminenti relatori, un primo confronto di caratura nazionale su questa delicata tema-

tica. Dalla tavola rotonda è scaturita anche la sottoscrizione del "Manifesto di Riva del Garda" un documento condiviso che traccia le linee guida per un efficiente servizio di recupero che, ci si augura, diventerà un riferimento utile e significativo.

Un confronto che dunque meritava e merita una maggiore divulgazione, anche attraverso la pubblicazione dei suoi contenuti.

Prof. Marco Dal Rì

*Dirigente Centro Istruzione e Formazione
Fondazione Edmund Mach*

Dr. Giovanni Laezza

*Direttore Generale
Riva del Garda Fierecongressi SpA*



La realtà del Trentino

Rolando Stenghele

Per poter garantire un buon servizio di recupero degli Ungulati feriti con l'ausilio del cane bisogna innanzitutto disporre di cani di buona genealogia ed il primo passo da fare in questa direzione è quello di impiegare solo soggetti provvisti del necessario certificato delle origini. Purtroppo però ci sono ancora troppi cacciatori (sia in Trentino, che ben conosco, sia nel resto d'Italia) che non vogliono adeguarsi a questa precisa regola di corretta gestione.

Questo è uno dei tanti problemi che dobbiamo risolvere per una buona formazione dei cacciatori che oggi è ancora troppo approssimativa.

Si potrebbe iniziare subito con l'inserire la materia del recupero nei programmi didattici e negli esami di abilitazione.

C'è bisogno che i nuovi cacciatori comprendano ed imparino a rispettare gli animali selvatici e che ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad un capo ferito o presunto tale esso non sia abbandonato al suo triste destino, bensì ci si adoperi al massimo delle proprie possibilità, con scienza e coscienza per rintracciare e recuperare il malcapitato.

Purtroppo l'attuale mondo venatorio affonda le proprie radici più che nella cultura della caccia, nelle tradizioni, e questo modo di fare ci ha portati a non essere ben visti dal resto della società.

Oggi dobbiamo reagire, mettere da parte ciò che abbiamo fatto sino ad oggi e con perizia scegliere le cose buone e accantonare quelle meno buone. Per esempio dobbiamo per prima cosa rinunciare a

quell'egoismo che spesso muove la nostra passione e fare scelte che possano essere il più condivise possibile dall'opinione pubblica. In altre parole dobbiamo costruire qualcosa di serio per le generazioni future sia che siano cacciatori, sia che non lo siano.

Quindi una maggiore preparazione per i cacciatori ed un percorso ancora più rigoroso per i recuperatori.

Il recuperatore dovrebbe essere colui che aiuta il cacciatore, per cui deve essere mediamente più preparato di quest'ultimo e deve avere un'etica che sia di esempio a tutti.

Il conduttore di cane da traccia deve essere molto motivato, con uno spiccato spirito di sacrificio ed una grande volontà di migliorare il mondo venatorio. Purtroppo invece mi capita di vedere presunti recuperatori, del tutto impreparati e pieni di boria che non fanno altro che affossare la categoria dei cacciatori impegnati e ben preparati.

Non dobbiamo permettere più che un recuperatore si rechi su un'Anschluss con un

cane incapace e che di fronte alla difficoltà del momento sentenzi che si tratta di un colpo di striscio quando così non è. È troppo facile signori miei svolgere in modo così improvvisato e approssimativo quello che invece definiamo un servizio di alto valore etico.

Vi invito tutti a riflettere su questo: stiamo vivendo un momento di transizione e dobbiamo, con tutta la nostra forza, batterci per una caccia migliore.

In Provincia di Trento sono stati prelevati 9.600 Ungulati e sono stati richiesti solo circa 500 interventi di recupero. Se questo dato lo confrontassimo con quelli forniti dal collega dell'Alto Adige ci renderemmo subito conto che la caccia non funziona bene ovunque. Ci sono realtà in cui i cacciatori sono più corretti che in altre e dobbiamo prendere esempio da quelle maggiormente virtuose. In Provincia di Trento i cacciatori dovrebbero essere obbligati alla denuncia dello sparo per iniziare così a diffondere quel comportamento etico a cui dobbiamo aspirare quale obiettivo primario.



Il recupero e la legge

Stefano Assirelli

La riforma costituzionale ha sancito la competenza esclusiva delle Regioni a legiferare in materia di caccia lasciando però allo stato (art 117 c 2 lettera s) la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".

In effetti la Corte Costituzionale è entrata poi a gamba tesa su talune leggi regionali che estendevano per esempio i calendario venatorio in ordine di tempo o specie cacciabili, invocando appunto quanto della L157/92 sia inerente alla competenza statale.

Il recupero degli animali feriti come sappiamo non è normato dalla L. 157/92 e non mi risultano pronunciamenti della CC che abbiano modificato o estinto norme adottate in tal senso (cioè in riferimento alla caccia agli Ungulati e più nello specifico al recu-

pero di animali feriti) da Regioni e Province. Dunque è lecito ritenere che il caleidoscopio delle norme regionali e provinciali inerenti il recupero degli animali feriti, non sia direttamente riferibile alla competenza esclusiva dello Stato (ovvero di legislazione concorrente in considerazione della natura di legge quadro ricoperta dalla 157/92) per la parte della tutela dell'ambiente.

Insiste infatti una cospicua legislazione sia regionale sia provinciale che norma l'attività di recupero degli animali feriti con l'ausilio del cane da traccia e dell'arma. Per entrare comunque nel vivo occorre subito introdurre una questione etico giuridica da risolvere:

Il recupero degli animali feriti è da considerarsi servizio alla comunità o servizio alla persona?

Alcune amministrazioni hanno intelligentemente optato per la prima e questo sia in previsione di recuperi derivanti da azione di caccia selettiva, sia a causa di sinistri stradali.

Giusto per farsi un'idea visitiamo molto brevemente alcuni impianti normativi regionali e provinciali.

La Provincia di VITERBO infatti nel proprio regolamento esordisce:

- art. 1 "Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina del recupero degli Ungulati feriti durante l'esercizio venatorio o per altre cause (dunque anche in caso di sinistro stradale o altra causa). L'attività di recupero non costituisce azione di caccia, ma si configura come un servizio alla comunità per la tutela e la gestione delle popolazioni di Ungulati con finalità sociali ed igienico sanitarie";
- art. 4 "l'attività di recupero può essere esercitata anche in luoghi, tempi e modalità diversi da quelle consentite nella normale attività venatoria, può essere esercitata solo da persone in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12, comma 8, del-

la Legge n. 157/92 e con i mezzi consentiti dalla suddetta legge, nonché di quanto stabilito nel regolamento provinciale per la gestione dei cervidi e dei bovidi".

Qui è poi consentito l'utilizzo di armi lunghe da fuoco ad anima rigata a ripetizione singola con o senza ottica di puntamento.

La Provincia di VICENZA determina che i cani da traccia possono essere usati solamente per il recupero e non anche per l'azione di caccia (così come previsto nella quasi generalità delle norme al riguardo).

In caso di ferimento il cacciatore o l'accompagnatore devono denunciare il fatto nella giornata stessa, sia al corpo di polizia provinciale, sia alla riserva o agli ATC. È fatto obbligo di ricercare quanto prima il capo ferito e qualora il recupero dovesse essere effettuato nei giorni di silenzio venatorio o in zone precluse alla caccia, deve essere richiesta la partecipazione di un agente della polizia provinciale (che potrebbe anche decidere di non partecipare e delegare l'accompagnatore).

L'uso del fucile è consentito unicamente per abbattere il selvatico ferito (mi si per-



doni la battuta: non sono dunque consentite padelle).

La Provincia di TREVISO introduce una prassi leggermente contraddittoria circa l'utilizzo dell'arma in quanto "con la richiesta d'intervento il conduttore dopo aver comunicato l'uscita alla vigilanza venatoria provinciale, è autorizzato a portare e USARE l'arma per abbattere, se necessario, il capo ferito (qui il conduttore viene gravato anche di competenze estreme circa l'opportunità o meno di abbattere l'animale ferito).

Nel caso poi che il recupero venga effettuato nei giorni ed in zone di caccia chiusa, alle operazioni dovrà partecipare (in questo caso la partecipazione è obbligatoria) un Agente della Vigilanza venatoria provinciale ed in quei casi al conduttore non è consentito (ed ecco la contraddittorietà) il porto e l'uso del fucile.

In altra parte invece si specifica che nel caso si rendesse necessario procedere al recupero di animali feriti, anche per sinistri stradali, o malati, la VVP potrà avvalersi dei conduttori iscritti all'albo.

La Provincia di PRATO si avvale della facoltà fornita dalla norma regionale: e cioè "la Provincia determina le modalità da osservare in fase di recupero dei capi feriti sul territorio di competenza anche in periodi di divieto di caccia", specificando che il conduttore potrà effettuare il recupero anche in aree in divieto o nei giorni di silenzio venatorio previo colloquio telefonico con il Corpo di Polizia provinciale che potrà, secondo le singole valutazioni, consentire l'accesso direttamente al conduttore ovvero predisporre l'accompagnamento da parte di un agente.

La Provincia di BOLOGNA non ritiene neppure di nominare i giorni di rispetto venatorio specificando che solo se il recupero deve essere effettuato all'interno di parchi, il conduttore è tenuto a concordare le modalità dell'intervento con il personale di vigilanza dei medesimi ed in assenza di questo, con la Polizia provinciale.

Bologna però introduce un importantissimo elemento di principio in quanto "l'attività di recupero degli Ungulati feriti durante l'esercizio venatorio o per altre cause

non è azione di caccia, ma si configura come servizio di volontariato a contenuto etico ambientale, altamente qualificato, per la tutela e la gestione delle popolazioni degli Ungulati con finalità sociali e igienico-sanitarie (questo, nella forma che si dirà più avanti, potrebbe rappresentare la chiave di volta dell'auspicata normativa specifica).

Nel regolamento si introduce anche la possibilità per il conduttore di farsi coadiuvare da un altro conduttore armato e privo di cane, ove il recupero si presenti molto impegnativo.

Ed infine anche in questo caso viene attribuita al conduttore un'attività estremamente qualificata quando si sancisce che in caso di recupero di Ungulato ferito per cause diverse dell'attività venatoria, qualora l'animale sia ancora in vita, il recuperatore, valutate le condizioni fisiche, può procedere al suo abbattimento.

Per doveroso rispetto al nostro moderatore, per la Regione MARCHE il recupero degli animali feriti, non configurandosi come attività di caccia, può essere effettuato dai

soggetti autorizzati fuori dai tempi e dagli orari di prelievo e anche in luoghi in cui è vietata la caccia, ad eccezione delle aree protette.

Il conduttore durante l'attività di recupero deve essere armato.

Anche per la Regione PIEMONTE l'attività di recupero da parte dei conduttori abilitati, non costituisce esercizio dell'attività venatoria, ma si configura come un servizio per la tutela e la gestione degli Ungulati (richiamando la 157/92).

Sempre in virtù del fatto di non rappresentare azione venatoria, i recuperi possono essere effettuati tutti i giorni dell'anno, con la sola esclusione degli interventi in territori destinati alla protezione e tutela della fauna ovvero alla gestione privata della caccia. In questi casi occorre la preventiva autorizzazione del gestore o titolare (in questo caso non è previsto il coinvolgimento della polizia provinciale).

La Legge provinciale di TRENTO rimanda la normazione della materia alle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia e per



quanto riguarda il periodo in corso (2012-2013), pragmaticamente impone al cacciatore che accerti di aver ferito un capo di Ungulato, di provvedere immediatamente ad una scrupolosa ricerca del selvatico e per questo deve avvalersi di cani del personale di vigilanza, ovvero dei cani riconosciuti idonei. Infatti il conduttore abilitato che potrà utilizzare il fucile a canna rigata, deve denunciare l'uscita. Anche secondo la Provincia di Trento durante l'attività di recupero il conduttore non esercita l'azione di caccia. Nei giorni di caccia chiusa deve farsi accompagnare da un agente di vigilanza.

Affrontiamo adesso un tema molto sentito e cioè quello dell'esercizio dell'attività di recupero nei giorni di rispetto.

Secondo me, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo è di fatto superato il preconcetto di non poter svolgere l'attività di recupero nei giorni di rispetto venatorio.

Infatti la legislazione esclusiva delle Regioni e delle Province autonome non ha per il momento limitato, anzi lo ha favori-

to, l'esercizio di tale attività così come nei giorni di martedì e venerdì vengono per esempio previsti gli abbattimenti di controllo della specie e queste disposizioni, a mio parere, non possono che essere inquadrate giuridicamente come "azioni di caccia finalizzate a..."

Come ripeto l'attività di recupero poi non è stata prevista dalla 157/92 e dunque a suo tempo non è stata considerata la necessità di una norma specifica la quale avrebbe logicamente fornito maggior valore ad un recupero che risultasse il più rapido possibile, in modo da non procurare e soprattutto da non prolungare inutilmente le sofferenze del selvatico ferito.

Abbiamo visto che successivamente alla promulgazione della 157/92 ed in particolare dopo la riforma Costituzionale del 2001, le Regioni e le Province si sono dotate di norme che, nel caso specifico del recupero, non sono state oggetto di revisione dal Giudice delle Leggi. Dunque lo Stato non ha inteso interferire in una materia che con tutta evidenza è ritenuta lecita e conseguentemente le norme di cui

sopra hanno validità formale e consentono il recupero con l'arma anche nei giorni di silenzio venatorio.

Quale norma infatti andrebbe a favorire la commissione di un reato e nella fattispecie proprio il reato di maltrattamento di animali? (e secondo me le amministrazioni che non consentono il recupero il martedì di un selvatico ferito il lunedì, si espongono, sempre a parer mio, a questa responsabilità ed quindi all'imputabilità).

Per rinforzare il concetto:

- Il porto di fucile è rilasciato per solo uso di caccia;
- i giorni di divieto sono (a mente del precipuo art. 21 L 157 c 1 lettera g) "quelli non consentiti dalla presente legge E dalle disposizioni regionali";
- se dunque la legge regionale prevede il recupero nei giorni di silenzio venatorio è dunque lecito anche portare armi in quanto nel caso lo Stato (per diretta conseguenza della congiunzione E) non lo avesse ritenuto legittimo, avrebbe dovuto impugnare la norma specifica.

Non in ultimo giova rileggere quella norma

che a mio avviso pone una pietra tombale sulla questione in generale.

La legge 248/2005 conversione in legge del DL 203/2005 titolata "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", all'art. 11 quaterdecies comma 5 recita: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli Ungulati appartenenti alle specie cacciabili ANCHE AL DI FUORI DEI PERIODI E DEGLI ORARI DI CUI ALLA LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. I recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale (2012) in ordine all'impossibilità di agire la caccia nei giorni di martedì e venerdì, non possono concretamente riferirsi alla norma inerente gli Ungulati; infatti, in tal caso, il Giudice delle Leggi avrebbe dovuto modificare o estinguere la norma specifica di cui sopra, cosa che al momento non risulta.



Dunque per quanto concerne gli Ungulati, lo Stato permette alle Regioni (se ancora non fosse chiaro) di determinare in autonomia i giorni in cui la caccia è consentita. Se qualcuno nutrisse poi dubbi circa il porto del fucile nei giorni in cui la caccia non è consentita, vorrei ricordare che con sentenza n. 8838 del 08.01.2010, la Suprema Corte ha corretto la svista del 28.10.2009 (ripetendo peraltro quanto disposto con sentenza n. 16790 del 08.04.2004), non prima di aver testualmente citato in Dott. Edoardo Mori: "È veramente giunto il momento che il Ministero dell'Interno prenda doverosamente atto che le circolari sull'ANCHE hanno fatto il loro tempo e sono illegittime".

Sez. 1, Sentenza n. 8838 del 08.01.2010 "L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma, anche se esso è attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, anche non leciti, ferma restando la sanzionabilità amministrativa e penale dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti

sospensivi o ablativi dell'autorizzazione." Avviandomi alla conclusione vorrei riprendere il concetto: l'attività di recupero deve essere considerata: non caccia o caccia finalizzata?

Si accennava prima circa la necessità di individuare l'attività di recupero come "azione di caccia finalizzata a...".

Non credo vi siano dubbi nell'affermare che la figura del conduttore rientri a pieno titolo nel protagonismo dell'attività venatoria ed in effetti quasi tutte le norme regionali e provinciali identificano il recupero degli animali feriti come non azione di caccia e questo, a mio parere potrebbe esporre l'intero impianto a critica ovvero ad indesiderate e feroci impugnazioni da parte dei numerosi detrattori.

L'art 544 bis CP (novellato dalla L 189/2004) recita: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi".

Per non incorrere nella minaccia dettata dalla norma incriminatrice potremmo invocare l'abbattimento dell'animale a seguito di necessità (animale ferito, sofferente ecc...), ma

la strada è sicuramente ripida ed espone il conduttore alle interpretazioni che nel nostro Paese allungano i tempi processuali.

Se al contrario si identifica da subito il recupero come azione di caccia, ancorchè finalizzata ad uno scopo specifico, (e qui mi riallaccio al dettato della Provincia di Bologna), ci vengono in soccorso *in primis* l'art. 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale (sempre inserito dalla L 189/2004), ovvero: "le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) non si applicano alle leggi speciali in materia di caccia, pesca..."

Ovvero, e come se non bastasse, saremmo salvati anche dall'art. 51 dello stesso codice penale: "Non è punibile chi commette un reato nell'esercizio di un diritto..." e questo diritto è dato dalla 157 e dalle leggi regionali. Ritengo infine che l'attività di recupero degli animali feriti debba trovare ristoro in una norma nazionale che contenga quegli stessi principi che ho cercato di rappresentare e di rendere più evidenti di quello che a prima vista potrebbero apparire e che comunque, come abbiamo ampiamente visto e considerato, già sono ben presenti nel nostro ordinamento.

Etica deontologia e buon senso.



Aspetti assicurativi nell'attività di recupero

Marco Franolich

Il recupero degli Ungulati feriti a seguito di azione di caccia o per altre cause quali investimenti stradali è un'operazione di grande complessità nella quale è indispensabile l'utilizzo di persone abilitate attraverso specifici percorsi di formazione che si avvalgono di cani anch'essi abilitati e qualificati a tale attività.

Prima di addentrarci negli aspetti assicurativi che contraddistinguono l'attività di recupero è opportuno evidenziare, anche se ciò appare scontato, come uno dei presupposti fondamentali per l'efficacia della copertura assicurativa sia che l'attività venga svolta a norma di legge e conforme alle disposizioni emanate dagli Enti preposti.

I rischi che possono coinvolgere tale attività e che allo stesso tempo hanno la possibilità di trovare copertura assicurativa sono individuati in:

- Infortuni del conduttore
- Infortuni dell'ausiliario (cane)
- Danni ai beni (fucile)
- Danni cagionati a Terzi

Vediamoli nel dettaglio:

Infortuni del conduttore

Questa assicurazione ha l'intenzione di dare copertura in caso di infortunio subito dal conduttore del cane durante l'attività di recupero. In termini assicurativi per infortuni si intende un evento fortuito, violento ed esterno che cagioni lesioni constatabili. Questi sono i tre cardini su cui si basa la copertura pertanto non sono definibili infortuni gli eventi che non hanno tali caratteristiche. Per esempio l'infarto come anche l'ictus non sono assicurativamente considerati infortunio in quanto, pur essendo fortuito e violento, non hanno

la causa esterna. Sono invece considerati infortuni le cadute in genere, l'impatto con ostacoli, gli scivolamenti, ecc...

Altri eventi caratterizzanti l'attività di recupero invece, pur non avendo i connotati di infortunio possono essere considerati tali e, pertanto assicurabili con specifica estensione in polizza, quali: i morsi di insetti e di animali compresi viperidi, l'annegamento ed i colpi di sole e/o di calore.

La polizza, di norma, è impostata con un capitale che viene assicurato in caso di morte della persona ed un capitale in caso di invalidità permanente intendendosi per invalidità permanente la diminuzione definitiva delle capacità generiche di una persona a seguito della perdita anatomica e/o funzionale di un organo. Gli attuali minimi previsti dalla Legge 157/92 sono fissati a euro 52.000 sia per morte che per invalidità permanente.

Oltre a ciò è consigliabile, rispetto ad assicurare eventuali diarie giornaliere, avere una copertura a fronte delle spese mediche sostenute comprese quelle di trasporto, elisoccorso incluso. Ciò perché l'evento potrebbe avvenire in zone in cui l'interven-

to dei sanitari potrebbe essere difficoltoso e pertanto potrebbe comportare addebiti importanti di costi di soccorso.

Infortuni dell'ausiliario

Alla stessa stregua dei danni alla persona occorre tutelare l'ausiliario contro i danni subiti durante l'attività attraverso una specifica polizza a copertura, da una parte il caso di morte dello stesso e dall'altra le eventuali spese veterinarie sostenute a seguito di ferimento. In particolare ci riferiamo sia per un caso che per l'altro per gli eventi conseguenti a morsi ed attacchi di animale ed anche in caso di investimento stradale.

La polizza deve assicurare un valore predefinito dell'animale che di norma dovrebbe essere superiore ad altri animali, data la qualifica particolare dell'ausiliario.

Danni ai beni

La tutela dei beni, in particolare l'arma, può avere anch'essa una tutela assicurativa nel caso di furto e/o rapina, ma anche in caso di scoppio dello stesso.

L'obiettivo di questa copertura è indenniz-



zare la perdita dell'arma a seguito di furto, rapina o danno subito per scoppio del fucile fino alla concorrenza di limite massimo di valore assicurato che viene predefinito in polizza.

Vale la pena ricordare che, in linea generale ed ai fini della validità della polizza assicurativa, il furto, o meglio la sottrazione del bene, deve sempre avvenire a seguito della rottura o dello scasso di difese esterne e nel caso che l'assicurazione copra tali beni quando si trovano all'interno di portabagagli, gli stessi non devono essere visibili dall'esterno.

Danni a terzi

Fino ad ora abbiamo visto le coperture a tutela delle persone e/o dei beni mentre occorre soffermarsi in modo particolare invece agli aspetti che coinvolgono i danni causati verso Terzi.

Elemento essenziale della copertura è il risarcimento dei danni cagionati involontariamente a terzi a seguito di un fatto accidentale occorso durante l'attività di recupero.

È importante soffermarsi brevemente sui concetti di involontarietà e di accidenta-

lità che si trovano in qualsiasi polizza di assicurazione in uso sul mercato nei quali l'assicuratore individua l'oggetto del contratto e, più precisamente, il rischio coperto da assicurazione limitandolo ai danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai rischi derivanti da fatti accidentali. Questi concetti hanno dato luogo in giurisprudenza ed in dottrina ad un acceso dibattito e dal significato che si attribuisce a tale termine dipende, infatti, l'estensione o meno dell'ambito dei danni risarcibili.

Pur non essendo questa la sede per approfondire tali temi vale la pena ricordare questi elementi imprescindibili dell'assicurazione Responsabilità Civile Terzi e fare presente che in tali ipotesi la limitazione contrattuale della copertura assicurativa ai danni derivanti dai fatti accidentali renderà operante la garanzia solo quando il danno si verifica per effetto di circostanze estranee all'attività dell'agente già predisposta con le cautele necessarie ad evitare danni ai terzi.

Pertanto è importante sottolineare che i comportamenti della persona anche durante l'attività di recupero devono essere

condotti secondo la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.) evitando, in tutto e per tutto, comportamenti imprudenti e negligenzi che potrebbero vanificare la copertura assicurativa.

La copertura agisce fino al limite di un massimale che suggeriamo sia sempre almeno superiore al milione di euro, sia per persone che per cose e/o animali seppur la legge 157/92 preveda massimali inferiori, ma ad oggi dopo oltre 20 anni, non più congrui a garantire una corretta copertura. Inoltre la stessa polizza deve prevedere anche i danni cagionati a terzi dall'ausiliario almeno per i medesimi massimali precedentemente indicati.

Conclusioni

Fino ad ora abbiamo analizzato le singole aree di rischio assicurabili nell'attività di recupero ed in questa ultima fase è indispensabile focalizzare l'attenzione sull'aspetto determinante della copertura assicurativa.

Infatti l'attività di recupero non costituisce azione di caccia e pertanto questa

attività non ricade all'interno della legge Legge 157/92. Questo aspetto determina che nel momento in cui la polizza dovesse prevedere nell'oggetto dell'assicurazione la sola copertura delle attività rientranti nella Legge 157/92, tutte le coperture (infortuni, responsabilità civile terzi, danni al fucile) non coprirebbero in alcun modo l'attività di recupero di Ungulati feriti anche se svolta a norma di legge da soggetti abilitati.

Al fine di poter rendere efficace l'assicurazione è indispensabile che nella polizza assicurativa, sia essa fatta attraverso associazioni che stipulata autonomamente da ciascun con il proprio assicuratore, preveda espressamente che l'assicurazione valga anche per l'attività di recupero di animali feriti anche svolta con l'ausilio del cane da traccia. Senza tale precisazione ogni garanzia sarebbe inefficace.

Molte polizze infatti presenti sul mercato coprono soltanto le attività rientranti nella Legge 157/92 e pertanto non sono adeguate alle esigenze di coloro che svolgono anche l'attività di recupero.



Il recupero nella corretta gestione faunistica

Silvano Toso

La ricerca degli Ungulati feriti con l'utilizzo del cane da traccia durante l'attività venatoria, le operazioni di controllo delle popolazioni e a seguito di incidenti stradali o di altri eventi traumatici, viene presentata come un servizio per la gestione faunistica. L'istituzione del servizio di recupero da parte degli Enti gestori risponde ad un dovere etico, a motivi pratici ed economici ed alla necessità di evitare il superamento dei piani di prelievo programmati. Stime accreditate indicano come la percentuale di capi feriti che richiedono (o richiederebbero) l'intervento del servizio di recupero si collochi intorno al valore del 10-15% dei capi cacciati nel caso del prelievo selettivo; nel caso della caccia in braccata al cinghiale questa percentuale risulta certamente più elevata.

Il servizio di recupero deve essere strutturato e deve operare sulla base di un apposito regolamento e deve obbligatoriamente avvalersi di conduttori abilitati attraverso corsi ed esami e di cani abilitati tramite prove di lavoro ENCI. Vi è l'esigenza di dimensionare il servizio in rapporto alle reali esigenze, espresse dal numero medio di capi assegnati annualmente in abbattimento a livello provinciale o di ATC e CA. Cani e conduttori debbono svolgere un numero sufficiente di recuperi ogni anno per acquisire e mantenere un elevato livello di efficienza.

Attualmente il problema fondamentale non è la mancanza di cani e conduttori abilitati ma il fatto che i cacciatori si servono poco del servizio di recupero. È dunque necessaria un'intensa opera di sensi-

bilizzazione ed istruzione, da attuarsi sia nell'ambito dei corsi di abilitazione alla caccia degli Ungulati, sia in appositi corsi di aggiornamento per coloro che già praticano questa attività.

Durante i percorsi formativi i docenti e gli istruttori devono sottolineare la necessità che il cacciatore coscienzioso osservi il seguente decalogo.

1. Marcare mentalmente la posizione dell'animale al momento del tiro traguardando riferimenti certi.
2. Osservare attentamente la reazione al tiro dell'animale e marcare mentalmente l'eventuale punto di entrata nel bosco (che andrà successivamente segnato con un riferimento visibile).
3. Chiamare sempre il binomio cane-conduttore per la verifica degli esiti del tiro, poiché il comportamento di fuga senza segni di ferimento e la mancanza di reperti sull'Anschuss non sono di per sé una prova che l'animale non sia stato colpito.
4. Segnare con un riferimento visibile a distanza il punto da cui si è sparato.
5. Se necessario, usare il telemetro per trovare l'Anschuss negli ambienti aperti e privi di riferimenti evidenti, nei quali la stima della distanza tra il bersaglio ed il punto da cui si è sparato è difficile.
6. Segnare l'Anschuss con un riferimento visibile ed eventualmente (estate, vento) coprire i resti trovati con fronde verdi per preservare la freschezza dei reperti.
7. Non insistere a cercare senza il cane un animale colpito se non si trova entro i 50 metri dall'ultimo reperto ben visibile e non rovinare la traccia.
8. Usare possibilmente palle monolitiche, che assicurano l'uscita e quindi abbondanti tracce di sangue.
9. Minimizzare le probabilità di ferimento non effettuando tiri a lunga distanza (si giudicano male le reazioni dell'animale, si trova meno facilmente l'Anschuss) e dotandosi nella più larga maniera possibile di strutture per un tiro più sicuro (altane, appostamenti a terra).

10. Offrire la massima collaborazione al recuperatore, descrivendo con esattezza l'azione di caccia e fornendo tutti i dati utili.

Il recupero dei capi feriti con il cane da traccia, anche al di là delle sue implicazio-

ni pratiche ed etiche, rappresenta un momento "alto" della cultura cinofila e venatoria ed una delle chiavi che è necessario attivare per costruire un nuovo rapporto tra il mondo venatorio ed il resto della società.



Il recupero nelle aree protette

Franco Perco

Il recupero di un soggetto ferito in un'Area Protetta mette in campo - ma anche in discussione - una serie non piccola di problemi pratici, etici e di immagine.

Anche se sono personalmente convinto che il termine "etica" sia da usare con estrema parsimonia dato che quasi sempre viene usato quale pretesto per non discutere o accettare un contraddittorio, partendo da una VERITÀ RIVELATA, sono certo che l'etica - da intendere anche solamente come una serie di principi ideali di comportamento coerente - ha un ruolo nella fattispecie di questi ambiti.

Le peculiarità di un'Area Protetta sono normate dalla Legge Nazionale 394 e comprendono una serie di divieti ma soprattutto di obiettivi. L'obiettivo primario è la conservazione della naturalità - cerco di

semplificare - e questo comporta l'eliminazione di turbative sull'ambiente e sulla fauna.

Ovviamente, entro determinati limiti e con determinate regole che sono abbastanza semplici: sono vietate la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, la modificazione del regime delle acque (eccetera), come si può sintetizzare dall'art. 14, 2° comma della predetta legge.

In tal senso, nelle Aree Protette viene conservato lo stato naturale (esistente, anche in senso dinamico) dei luoghi ed è vietata la caccia, mentre in determinate parti

dell'Area Protetta è possibile l'agricoltura, la selvicoltura, l'allevamento ed altre attività (sportive p.e.), secondo diverse prescrizioni.

Non sono invece Aree Protette in senso proprio quelle ex legge nazionale 157 (art. 10 8° comma) quali appunto le oasi, le zone di ripopolamento e cattura (eccetera) in quanto in tal caso il territorio non è tutelato in alcun modo.

Ciò detto, all'interno di un'Area Protetta, agli effetti dell'attività denominata di "recupero" vanno considerati alcuni principi cardine che derivano dalla finalità prioritaria dell'Istituto come pure altri principi che possiamo considerare quali principi secondari o meglio finalità strumento. E precisamente: conservazione, immagine, economia, formazione ed educazione, per finire con l'etica.

1. **Conservazione.** Il fine prioritario di conservare obbliga a raggiungere una naturalità più elevata possibile. Senza dimenticare le esigenze sociali (culturali, economiche, tradizionali, di appartenenza ecc.) ma inserendole in un disegno

più alto. Il recupero è funzionale alla conservazione nel senso che permette una conoscenza migliore dello stato faunistico della specie controllata o anche incidentata. Non si deve dimenticare che il recupero può indirizzarsi nei confronti di soggetti debilitati o feriti, soprattutto nel caso di investimenti stradali. Quanto alle azioni di controllo numerico, è solo il recupero che rende possibile l'apprezzamento del soggetto prelevato, anche per accertarne eventuali patologie oltre alle altre informazioni che sono indispensabili per l'effettuazione di un piano di controllo corretto.

2. **Immagine.** Recuperare significa non sprecare e nobilitare - giustificandola meglio - l'azione di controllo (in questo caso numerico) che, si deve rammentare, è l'ultima ratio della gestione faunistica in un'Area Protetta. Ma c'è di più: il recuperatore medesimo deve comportarsi ed essere abbigliato in modo conveniente alla funzione che esercita. Ciò significa anche per quanto attiene al trattamento successivo, qualora il recu-

pero sia coronato di successo. Ricordo che siamo all'interno di un'Area Protetta e che è indispensabile un'**immagine corretta e sottile, anche educatrice** di tutto ciò che vi si fa.

3. **Economia.** Connesso alla necessità di non sprecare, il rispetto di questo principio consente inoltre una migliore valutazione dell'efficienza dell'azione di controllo, per esempio per verificare se il piano viene o meno rispettato a dovere.
4. **Formazione ed educazione.** Chi esercita l'azione di recupero proviene dal mondo venatorio. In Italia centro meridionale, nelle isole o in Italia senz'altro - escluse limitate ma significative porzioni dell'Arco Alpino e dell'Appennino settentrionale - la gestione venatoria è priva di pianificazione e di obiettivi, senza controlli, sordinata e anarchica, fra le peggiori in Europa. L'azione di re-

cupero, che è la stampella obbligatoria delle azioni di controllo, deve far crescere i "selecontrollori" contribuendo a formare una sensibilità ed educando alla gestione faunistica, in modo tale che costoro possano portare questi valori anche fuori Parco, pure in situazioni di caccia sregolata come le attuali.

5. **Etica.** L'etica è in questo caso il collante di tutte le qualità descritte in precedenza. In un'Area Protetta i valori della conservazione, dell'immagine, dell'economia, della formazione e dell'educazione devono essere perseguiti con vigore. Ciò fa sì che il recupero sia visto in sé stesso non solo come sostegno indispensabile del controllo ma come elemento comunicativo dei valori e delle finalità del Parco o della Riserva Naturale.

Il recupero dunque, quale mezzo per comunicare.



Prova di brevetto su traccia naturale

Fausto Pellizzato

Il cane da traccia, com'è noto, deve svolgere assieme al proprio conduttore un lavoro di "completamento" dell'attività venatoria quando casi di malaugurati ferimenti lo richiedono, questi importanti ausiliari devono offrire il massimo dell'efficienza e affidabilità, ciò si ottiene in parte dalla capacità del conduttore per ciò che riguarda le doti acquisite, ma soprattutto dovrà avere eccellenti doti naturali, qui entra in campo la cinofilia che si prende l'incarico di migliorare le razze.

In Italia è la SACT (Società Amatori Cani da Traccia) società specializzata dell'ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) che si prende cura di questo compito tramite delle verifiche zootecniche atte a testare i futuri riproduttori. Partiamo da quello che il c.d.t. deve saper svolgere: seguire una

traccia fredda di molte ore anche per chilometri, inseguire dando voce un selvatico non ancora morto che si allontana velocemente anche di molto, bloccare il selvatico segnalando con la voce la posizione fino a che il conduttore possa dare "il colpo di grazia".

Per queste verifiche la cinofilia ha creato alcuni test, da circa trent'anni si sono testati i soggetti sulla prima parte del lavoro, cioè su traccia fredda, (nota dolente trasformando in gare questi test) rimaneva una grossa lacuna, verificare le altre due fasi, l'inseguimento e il bloccaggio.

Verso la fine degli anni 90 si è stilato un regolamento di un brevetto sul naturale non ancora molto chiaro e soprattutto non pratico per vari motivi, solo nel 2009 si è arrivati ad avere un regolamento funzionale,

a onor del vero si è copiato molto dall'Australia e dalla Germania, del resto sarebbe stato da stupidi sprecare la loro secolare conoscenza, quindi la "Hauptprüfung" ci ha fatto da guida.

L'attuale brevetto sul naturale verifica oltre al lavoro su traccia la voce nell'inseguimento, la gran parte dei BGS e HS danno voce solo quando hanno l'animale a vista e alcuni lungo tutta la traccia calda, questi ultimi più apprezzati, ottengono un punteggio superiore, in un cane maturo l'inseguimento non deve interrompersi, anche se l'ambiente è ostile o il selvatico lo intimorisce. Per ciò che riguarda il bloccaggio, l'ausiliare deve essere in grado di "tagliare" la strada e impedire la fuga del selvatico fino all'arrivo del conduttore, spesso ciò richiede ore, deve mostrare equilibrio senza essere particolarmente aggressivo, deve valutare i pericoli dati dall'eventuale presenza di altri selvatici gregari come il cinghiale, deve mostrare intelligenza nel

muoversi in ambienti spesso ostili (spinai fitti, strapiombi etc.) senza farsi ferire, non ultimo deve avere resistenza, tempra e ottima salute poiché lo sforzo psicofisico è notevole, questo dato è di particolare importanza ai fini riproduttivi. Possiamo affermare che la prova di brevetto sul naturale è lo strumento principale per individuare i buoni riproduttori, auspichiamo che tale test abbia in futuro sempre maggior diffusione. Mi sento di affermare che senza tali verifiche non si può migliorare la razza. Prima ho accennato al fatto che spesso molti conduttori usano i loro soggetti per gareggiare tra una prova di lavoro e l'altra, ciò ci devia dal dare il giusto valore zootecnico alle prove di lavoro che devono rimanere dei test finalizzati a individuare le caratteristiche dei soggetti che vanno in riproduzione. Tutto ciò serve a poter fornire a chi utilizzerà i c.d.t. (cacciatori e conduttori) soggetti sempre più funzionali.



Pregi e limiti dei cani da caccia impegnati nel recupero

Ivan Torchio

È quasi un fattore di collegamento Pavloviano in Italia, quello di identificare le razze così dette specialistiche quali uniche portatrici di caratteristiche psico-attitudinali per l'utilizzo nel recupero della selvaggina da "alta caccia".

Quanto sopra, oltre a non essere fedele alla realtà, è stato ed è un fattore limitativo nella diffusione del recupero quale attività collegata strettamente all'etica venatoria e all'immagine stessa del cacciatore.

Questo, anche al di fuori di attività strettamente legate al puro e semplice prelievo programmato.

È cosa risaputa che le problematiche legate all'incidentistica stradale, se ben gestite, oltre a rientrare nelle normali attività di recupero, possono rappresentare un momento di "ricupero" di immagine presso un'opinio-

ne pubblica che sicuramente non ci "ama". Razze canine di selezione finalizzate all'utilizzo di recupero ce ne sono direi quante se ne vuole, ovvero per tutti i gusti, sia nell'espletamento del lavoro sia nel gusto personale.

Alle così dette razze specialistiche, Hannoveriani e Bavaresi, di più antica tradizione ovvero "Base Hannover" si è aggiunta la celtica Dachs. Questo in tempi recenti, estraniandola così dalla multidisciplinarietà da cui proviene.

Non esiste razza in area transalpina che non venga selezionata per il recupero mediante esami di valenza zootecnica non discutibile: dai Teckel, ai Brandl, ai Kurzhaar, ai Wachtel... Tutti sono in grado di esprimere un livello di capacità di lavoro su traccia più che soddisfacente.

Voglio ricordare che recentissimi studi hanno confermato che tutte le razze canine godono di sensi sviluppatissimi e ciò anche in virtù dell'apporto selvatico attuato nei secoli.

Prendiamo l'olfatto, i recettori di cui è dotata la specie canina sono 5.000.000 a fronte, ad esempio, di una dotazione nella specie uomo di 250.000 circa.

Questo immenso potenziale olfattivo gli consente di percepire un corpo inerte quale una mina antiuomo a 30 metri di distanza e a 20 cm di copertura occultativa (terra, fango, foglie, etc.), ma aggiungo che con tale sensibilità sono in grado di percepire residui di idrocarburi in un incendio doloso e di identificare in mezzo ad una folla il piromane. Mi pare a questo punto evidente che qualsiasi cane preparato in modo specifico a questo lavoro e con assunzione di un'adeguata esperienza di impiego è in grado di operare egregiamente.

Del resto il grosso problema è lo scarso utilizzo che si fa nel nostro paese e la fonte principale è una devianza interpretativa.

Bastano a confermare le parole della Prof. Ingeborg Volker presidente del D.K. Mainfranken, pubblicate su un organo di stampa specializzata recentemente in Italia in occasione di un'intervista concernente la razza Kurzhaar e citando un soggetto della sua linea di sangue: "Venne utilizzato nei recuperi più difficili e non dovette mai nascondersi di fronte a uno specialista sulla pista di sangue" (a memoria).

Tutti i cani, quindi, dispongono di un altissimo potenziale naturale, tutto dipende quindi dall'addestramento.

Soggetti italiani: se di limiti si può parlare, questi sono indubbiamente dovuti a problemi legati ad errori di selezione nelle razze da caccia e quindi di errori umani... come al solito...



Il servizio di recupero in Alto Adige

Peter Rubner

Nel 1995 l'Associazione Cacciatori del Suedtirolo mi ha incaricato di organizzare il servizio di recupero. Nel territorio provinciale c'erano pochi cani validi e tutti senza pedigree. Ho visto addirittura qualche pastore tedesco lavorare sulla traccia. La legge sulla caccia del Suedtirolo all'epoca non prevedeva la ricerca degli Ungulati feriti con l'ausilio del cane.

L'obiettivo dunque era quello di reclutare un sufficiente numero di conduttori e di altrettanti cani abilitati e disponibili a svolgere servizio in tutte le riserve del Suedtirolo.

Per questo scopo è stato fondato la VSSGF in cui vi è un rappresentante per ogni distretto più un rappresentante del gruppo etnico dei ladini e degli italiani. Il Presidente eletto dai capi distretto, può restare in carica quattro anni, come nel SJV Suedtiroler Jagdverband (Associazione Cacciatori del Suedtirolo).

Dopo una prima fase di rodaggio di tre anni, durante la quale la VSSGF ha organizzato prove di abilitazione al lavoro su traccia di venti ore anche per cani senza pedigree, si è deciso che solo cani con pedigree riconosciuti internazionalmente potevano effettuare le ricerche degli Ungulati feriti. In questo modo i cani potevano essere valutati anche da giudici internazionali in prove di lavoro ufficiali evitando così ogni polemica sulla validità delle prove stesse. In quella fase è stata data molta importanza al lavoro tecnico, senza tenere conto delle persone o dei cani. Ogni cacciatore dunque poteva recuperare solo se aveva superato una prova di lavoro. In questo modo ognuno si presentava sul "mercato" senza nessun particolare aiuto da parte dell'associazione. Si è puntato dunque ad una selezione "naturale" in cui i meno validi hanno smesso

perché non avevano previsto che questo lavoro fosse così impegnativo, per mancanza di tempo oppure per motivi familiari.

Si è puntato subito molto, ovviamente senza obbligo, sui Guardiacaccia, perché i cacciatori (clienti) pretendevano già il servizio di recupero. Per i giovani conduttori inoltre c'è una forma di partecipazione economica, con il riconoscimento di 350 € dopo aver superato la prova di abilitazione ed altri 250 € dopo aver superato la prova sul naturale. Questi soldi sono messi a disposizione dall'Associazione Cacciatori del Suedtirolo come incentivo. Con questa strategia abbiamo avuto successo con una operatività sul campo molto buona. La maggior parte dei giovani conduttori oggi impiegano un bravo cane da traccia e sono coloro che si occupano della maggior parte degli interventi.

Ogni due anni i recuperatori più esperti della VSSGF tengono i corsi per conduttore presso la Scuola Latemar. Oltre ai metodi di addestramento del cane sulla traccia artificiale i docenti insegnano anche il lavoro pratico nella sua complessità come per esempio interpretare in modo corretto gli indici di ferimenti che si possono reperire sull'Anschluss.

La formazione del conduttore è molto importante perché egli deve essere ben conscio della sua responsabilità. Il recupero non è un hobby, ma un impegno di grande coscienza sia nei confronti dei selvatici, sia nei confronti dei cacciatori. E' richiesto dunque una grande equilibrio, un'etica molto radicata ed un alto controllo delle emozioni.

I cani di tutte le razze riconosciute valide per il recupero degli Ungulati feriti che sono in possesso di pedigree riconosciuti possono accedere alle prove di abilitazione. Durante la prova sul naturale il cane deve seguire bene la traccia fin in fondo, abbaiare almeno a vista, saper bloccare il selvatico ferito abbaiando a fermo, deve inoltre dimostrare determinazione e sicurezza sul capo ferito e deve anche essere ben addestrato ad accompagnare il recuperatore sull'animale trovato morto (Verweisen).

Cani come il Labrador, il Setter Inglese, il Beagle, non disponendo della necessaria determinazione sui grossi selvatici, non sono considerati idonei al recupero (anche se c'è ancora chi pensa il contrario). Il Bassotto Tedesco invece è un cane valido e adatto però lasciamo al "mercato" la possibilità di



essere richiesto o meno per svolgere dei recuperi. In questo modo possiamo disporre di cani di tutte le più importanti razze che potranno avere maggiore o minor successo secondo le capacità dei propri conduttori. Un'altra cosa molto rilevante che abbiamo imposto, dopo una attenta valutazione, è stata quella di fare in modo che le prove di lavoro su traccia non siano assolutamente considerate delle gare. Questo perché la competizione darebbe vita alla concorrenza tra i cani appartenenti alle varie razze e tra i conduttori stessi. L'agonismo ridurrebbe sicuramente il recupero ad un semplice hobby portando fuori rotta i conduttori che perderebbero così di vista il reale obiettivo dell'attività di ricerca degli Ungulati feriti. Abbiamo infine preteso, che fosse previsto nella legge l'obbligo, da parte del cacciatore, di segnalare il colpo di carabina entro il tempo massimo di ventiquattro ore e che l'intervento di ricerca fosse permesso esclusivamente ad una cane abilitato attraverso le prove organizzate dalla VSSGF. Attualmente in Suedtirolo disponiamo di circa ottanta Conduttori, ben distribuiti sul territorio, che effettuano mediamente circa set-

tecento recuperi. Possiamo quindi affermare di aver raggiunto con successo il nostro obiettivo ed ora lo stiamo consolidando. Pertanto al fine di garantire abbastanza lavoro a ciascun cane cerchiamo di mantenere l'attuale numero di binomi conduttore/cane, anche se naturalmente chi ha superato il primo esame con il proprio cane può entrare a fare parte del circolo conduttori. In conclusione mi sento di affermare che vi sia una buona sinergia tra cacciatori, recuperatori e "clienti". Tutti si possono considerare soddisfatti anche grazie al grosso contributo della SJV in modo particolare per la parte burocratica del recupero. Anche i cittadini, e tra questi perfino quelli contrari alla caccia, riconoscono l'importanza di questo servizio che spesso pone fine alle sofferenze di quegli animali che per qualche motivo subiscono un ferimento durante l'attività venatoria (statisticamente meno del 5%). Se pensiamo allo stress che subiscono gli animali di allevamento che sono condotti al mattatoio possiamo guardare alla caccia corretta, quella che prevede un buon servizio di recupero, come un'attività di alto valore etico.

Manifesto di Riva del Garda

24 marzo 2013

LA RICERCA DEGLI UNGULATI COLPITI CHE NON CADONO SUL POSTO

1. Premessa

Gli Ungulati selvatici sono oggetto di azioni di caccia, di interventi di controllo numerico e di investimenti da parte di auto in corsa. Il colpo, pur se ben assestato in un'area vitale, non sempre lascia l'animale sul posto; a volte esso riesce a raggiungere il folto e a nascondersi alla vista dell'uomo. In questi casi la ricerca del selvatico si rende necessaria e deve essere condotta secondo criteri e protocolli che in Europa sono stati collaudati ed oramai ben definiti. La ricerca purtroppo non sempre si conclude positivamente, specie nei casi di ferimento non grave. Pertanto l'impegno e la preparazione, sia

del cane, sia del conduttore devono essere di eccellente livello.

2. L'Anschuss

L'Anschluss, nel gergo venatorio, è il punto esatto in cui si trovava il selvatico al momento dello sparo. Dopo ogni tiro/impatto si deve esaminare attentamente il punto per ricercare gli elementi che potrebbero indirizzarci verso una precisa ipotesi di ferimento. Oltre all'Anschluss si deve controllare la via di fuga perché molto spesso il selvatico ferito inizia a lasciare tracce di sangue o altri reperti solo dopo aver percorso qualche decina di metri. L'esatta individuazione dell'anschluss e la corretta interpretazione degli indici di ferimento permettono di poter scegliere la strategia di ricerca più appropriata per ogni singolo caso.

3. La ricerca senza cane

È possibile attuare la ricerca di un Ungulato ferito senza l'ausilio di un cane esclusivamente nei casi certi in cui con il proiettile sia stata centrata in pieno, attraversandola, la cassa toracica del selvatico.

Questo genere di ricerca, deve essere eseguita sempre con la massima prudenza ed in perfetto silenzio; inoltre essa non dovrà mai essere condotta oltre i cinquanta/cento metri dall'Anschuss e potrà essere svolta solamente nel tempo massimo di quindici/trenta minuti.

Agire diversamente non solo sarebbe inutile, ma addirittura sconveniente perché il selvatico colpito in altri distretti anatomici (per esempio all'addome o agli arti) sarebbe indotto ad allontanarsi ulteriormente, rendendo così più complesso il successivo intervento con l'ausilio di un cane.

4. La ricerca con un cane non addestrato

Decidere di far intervenire un cane non addestrato alla ricerca degli Ungulati feriti non dà alcun risultato perché l'ausiliare

riesce a svolgere un determinato lavoro unicamente se esso è stato a ciò preparato. Se per esempio, per ricercare un cinghiale colpito che è riuscito a scappare con il resto del branco, utilizzassimo un segugio da "braccata" esso seguirà senza indugio le tracce dei selvatici integri, disinteressandosi totalmente al selvatico ferito. Difatti il segugio, al pari di tutti i cani da caccia, è selezionato ed addestrato a seguire le "emanazioni calde" dei selvatici sani.

5. La ricerca con un cane da caccia addestrato

Alcuni cani da caccia sono particolarmente validi per la ricerca dei capi feriti, tanto che nel loro paese di origine o nei paesi dell'Unione Europea con protocollo autorizzato e riconosciuto dalla F.C.I., tra le varie prove di lavoro, essi devono superare anche quella su pista di sangue. Di conseguenza questi soggetti, se ben addestrati, sono di grande utilità sia nella caccia, sia nella ricerca degli Ungulati feriti.

6. La ricerca con gli Schweißhunde addestrati

Gli Schweißhunde come definiti dalla ISHV (Internationaler Schweißhundverband), sono l'Annoveriano (Hannoverscher Schweißhund) ed il Bavarese (Bayerischer Gebirgsschweißhund).

Essi non sono cani da caccia, bensì degli ausiliari selezionati da secoli al solo scopo di cercare, di inseguire e bloccare la grossa selvaggina ferita senza interessarsi minimamente di quella sana.

7. L'importanza dell'abilitazione del cane

Il cane da impiegare nella ricerca degli Ungulati feriti (sia che siano cani da caccia sia che siano degli Schweißhunde) deve aver superato una prova di abilitazione. Questo è indispensabile per garantire una ricerca di successo su un selvatico ferito. Tentare una ricerca con un cane (indipendentemente dalla razza di appartenenza) non abilitato attraverso una specifica prova di lavoro è tecnicamente sbagliato ed eticamente scorretto.

8. L'importanza dell'abilitazione del conduttore del cane

Il conduttore del cane deve aver seguito un corso di formazione e superato anch'egli un esame di abilitazione al pari di tutte le altre figure tecniche previste per una corretta gestione della fauna selvatica.

9. L'importanza della preparazione del cacciatore/operatore di controllo

Il cacciatore e l'operatore di controllo sono figure formate alle quali è stato insegnato come comportarsi sull'Anschuss. Sta poi al conduttore di cane abilitato alla ricerca degli Ungulati feriti ricordare al cacciatore/operatore di controllo le regole da rispettare e il modo di interpretare i reperti del ferimento. Pertanto ogni conduttore ha anche il delicato compito di aggiornare sia i cacciatori, sia gli operatori di controllo. Il corretto approccio all'anschluss da parte del cacciatore/operatore di controllo è determinante per il successo della ricerca.



10. I doveri dell'ente preposto alla gestione della fauna

L'Ente preposto alla gestione della fauna ha il dovere di:

1. promuovere l'attività di ricerca degli Ungulati feriti con l'ausilio di cani abilitati a questo lavoro;
2. prevedere la formazione dei conduttori e la loro abilitazione;
3. programmare prove di abilitazione per i cani;
4. organizzare e regolamentare il servizio di ricerca e recupero degli Ungulati feriti come indispensabile strumento di gestione consentendo lo svolgimento di tale attività con l'utilizzo della carabina anche in periodi, giornate ed aree precluse all'attività venatoria.

Con il presente manifesto i sottoscritti intendono dare il loro contributo per definire e uniformare, su tutto il territorio nazionale, quell'attività di volontariato, a carattere altamente etico e sociale, che è la ricerca degli Ungulati feriti.

*Rolando Stenghele
Stefano Assirelli
Marco Franolich
Silvano Toso
Franco Perco
Fausto Pellizzato
Ivan Torchio
Peter Rubner
Giuseppe Maran
Günther Mittenzwei*





**Accademia Ambiente
Foreste e Fauna del Trentino**

La "Scuola di formazione permanente nelle materie ambientali, forestali e faunistiche", denominata anche "Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino" (AAFF), è istituita con un accordo tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach.

La Scuola ha sede presso la Fondazione, dove fa riferimento al Centro Istruzione e Formazione. La sua attività è comunque svolta anche in collaborazione con il Centro Ricerca e Innovazione, per gli aspetti scientifici e il Centro di Trasferimento Tecnologico per gli approfondimenti di tipo tecnico.

Organizza corsi volti a soddisfare specifiche esigenze formative nelle materie ambientali, forestali e faunistiche. È aperta sia ad utenti pubblici che privati ma è rivolta in particolare: ai Servizi provinciali, per le necessità formative dei propri dipendenti o per l'istituzione di corsi previsti dalle normative provinciali per l'accesso a professioni che operano in campo ambientale; alle Associazioni operanti in campo faunistico, venatorio, ittico, ambientale; ad altri utenti pubblici e privati della Provincia di Trento.

AAFF, oltre ad attivare corsi, sviluppa iniziative di informazione, divulgazione ed educazione anche attraverso convegni, seminari, incontri, stage, workshop nonché con la realizzazione di prodotti editoriali come questo.



**FORMAZIONE
NATURALE**